## *RASSEGNE*

### ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

#### NAZIONI UNITE

# ASSEMBLEA GENERALE 73<sup>a</sup> sessione

#### QUESTIONI GIURIDICHE

- 1. Premessa. Tra i diversi temi affrontati dalla VI Commissione nel corso della sessione in rassegna, ci si occuperà in modo più approfondito di quelli che presentano maggiore interesse sotto il profilo giuridico o che hanno dato luogo a sviluppi significativi. Saranno trattati in maniera estremamente sintetica gli argomenti che non rispondano a detti parametri. Va rilevato, infatti, che in relazione a questi ultimi, i risultati sono fondamentalmente ripetitivi rispetto agli anni precedenti.
- 2. Principio della rule of law a livello interno ed internazionale. Come da prassi, la discussione su questo tema è stata preceduta dalla presentazione del rapporto annuale del Segretario generale sulle attività condotte dagli organi delle Nazioni Unite per la promozione della rule of law<sup>1</sup>. Un gruppo corposo di delegazioni ha accolto con favore tale rapporto<sup>2</sup>, mentre una minoranza ha espresso preoccupazione per alcuni aspetti ivi rilevati. In particolare, queste hanno lamentato la menzione della pena di morte, considerata come materia non regolata dal diritto internazionale in quanto rientrante nel dominio riservato dei singoli Stati<sup>3</sup>. Analogamente a quanto avvenuto nelle precedenti sessioni, svariate delegazioni hanno osservato l'assenza di una definizione univoca di rule of law, sottolineando

La Comunità Internazionale Fasc. 4/2020 pp. 709-729

EDITORIALE SCIENTIFICA SRL - ISSN 0010-5066

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapporto del Segretario Generale sul rafforzamento e sul coordinamento delle attività delle Nazioni Unite in tema di *rule of law*, UN Doc. A/73/253.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Così ASEAN (Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting, 8 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.7, par. 21), Costa Rica (ivi, par. 58), Colombia (ivi, par. 100), Paesi Bassi (Summary record of the 8<sup>th</sup> meeting, 8 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.8, par. 23), Cuba (ivi, par. 30), Svizzera (ivi, par. 41), India (ivi, par. 48 s.), Sudafrica (ivi, par. 55), Sri-Lanka (ivi, par. 83), Argentina (ivi, par. 103), Tonga (Summary record of the 9th meeting, 9 ottobre 2018, in GAOR Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.9, par. 21), Stati Uniti (ivi, par. 37 ss.), Tunisia (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, 9 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.10, par. 64) e Timor Leste (ivi, par. 67).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. Sudan (Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting, cit., par. 78 s.), Cina (Summary record of the 9th meeting, cit., par. 10), Egitto (ivi, par. 36), Singapore (ivi, par. 56), e Indonesia (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 6). Critiche relative ad altri aspetti oggetto del report sono pervenute anche da Siria (Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 87-89, 92), Russia (Summary record of the 9th meeting, cit., par. 13 ss.), e Iran (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 13).

l'esigenza di adottare approcci differenziati volti a riconciliare le specifiche necessità dei singoli Stati<sup>4</sup>.

Alcune delegazioni hanno manifestato rammarico per il mancato raggiungimento di un accordo sugli argomenti di cui discutere in occasione della sessione in esame<sup>5</sup>. Il dibattito si è quindi occupato di tematiche generali. Numerose delegazioni hanno evidenziato il ruolo fondamentale della *rule of law* a livello interno ed internazionale nel rafforzamento dei tre pilastri delle Nazioni Unite (pace e sicurezza, tutela dei diritti umani e sviluppo socio-economico)<sup>6</sup>, nonché nel perseguimento dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare del numero 16 volto alla promozione di società pacifiche e inclusive, a favorire l'accesso alla giustizia e la costituzione di istituzioni efficaci e responsabili<sup>7</sup>.

Molte delegazioni hanno altresì rimarcato la necessità che il principio della *rule of law* a livello interno ed internazionale sia promosso in ossequio agli scopi e alle norme cardine della Carta delle Nazioni Unite, tra cui il rispetto per l'uguaglianza sovrana e l'integrità territoriale degli Stati, l'astensione dalla minaccia o dall'uso della forza armata, la non interferenza negli affari interni e la risoluzione pacifica delle controversie<sup>8</sup>. Alcune delegazioni hanno sottolineato l'importanza di man-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In questo senso Movimento dei Paesi non allineati (Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting, cit., par. 11 s.), Gabon (ivi, par. 67), Sudan (ivi, par. 80), Kenya (ivi, par. 92), Cina (Summary record of the 9th meeting, cit., par. 6), Russia (ivi, par. 12), Etiopia (ivi, par. 44), Sierra Leone (ivi, par. 71), Burkina Faso (ivi, par. 102), Indonesia (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 2), Iran (ivi, par. 14), Etiopia (ivi, par. 33).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. Movimento dei Paesi non allineati (Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting, cit., par. 16), Gruppo africano (ivi, par. 17), Cambogia (ivi, par. 23), Unione europea (ivi, par. 35), Brasile (Summary record of the 8<sup>th</sup> meeting, cit., par. 12), Stati Uniti (Summary record of the 9th meeting, cit., par. 40), Tunisia (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 64).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Così Movimento dei Paesi non allineati (Summary Records of the 7th meeting, cit., par. 8), Unione europea (ivi, par. 33), gruppo CANZ (Canada, Australia e Nuova Zelanda, ivi, par. 42), Costa Rica (ivi, par. 58), Slovenia (ivi, par. 75), Sudan (ivi, par. 78), Messico (Summary record of the 8th meeting, cit., par. 60), Sri Lanka (ivi, par. 83), Perù (Summary record of the 9th meeting, cit., par. 22), Nepal (ivi, par. 48), Singapore (ivi, par. 51), Libia (ivi, par. 77), Emirati Arabi Uniti (ivi, par. 80), Birmania (Summary Records of the 10th meeting, cit., par. 16), Laos (ivi, par. 25), Gambia (ivi, par. 45), Kuwait (ivi, par. 46), Nigeria (ivi, par. 47), Vietnam (ivi, par. 57), Santa Sede (ivi, par. 75).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sul punto v. Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia (Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting, cit., par. 37 s.) Gruppo CANZ (ivi, par. 45), Liechtenstein (ivi, par. 66), Corea (ivi, par. 93), Thailandia (Summary record of the 8<sup>th</sup> meeting, cit., par. 35), Sudafrica (ivi, par. 54), Messico (ivi, par. 60), Uruguay (ivi, par. 69), Kenya (ivi, par. 87), Argentina (ivi, par. 103), Sri Lanka (ivi, par. 83), Tonga (Summary record of the 9th meeting, cit., par. 21), Sierra Leone (ivi, par. 70), Bielorussia (ivi, par. 88), Honduras (ivi, par. 93), Senegal (ivi, par. 110), Serbia (ivi, par. 117), Turchia (ivi, par. 119), Marocco (ivi, par. 124), Laos (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 25), Croazia (ivi, par. 42), Tunisia (ivi, par. 65), Timor Leste (ivi, par. 67), Santa Sede (ivi, par. 76 s.), Organizzazione Internazionale del Diritto per lo Sviluppo (ivi, par. 85).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In questo senso Movimento dei Paesi non allineati (Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting, cit., par. 9), ASEAN (ivi, par. 22), Qatar (ivi, paragrafi 54-55), Gabon (ivi, par. 71), Sudan (ivi, par. 80 s.), Siria (ivi, par. 86), Russia (Summary record of the 8<sup>th</sup> meeting, cit., par. 12) Cuba (ivi, paragrafi 29-30, e 33), Messico (ivi, par. 62), Ucraina (ivi, par. 74), Sri Lanka (ivi, par. 85), Argentina (ivi, par. 101), Paraguay (Summary record of the 9<sup>th</sup> meeting, cit., par. 4), Eritrea (ivi, par. 41), Georgia (ivi, par. 47), Nepal (ivi, par. 49), Nicaragua (ivi, par. 59 s.), Sierra Leone (ivi, par. 70), Libia (ivi, par. 79), Filippine (ivi, par. 98), Senegal (ivi, par. 110), Serbia (ivi, paragrafi 114 e 117), Marocco (ivi, par. 121), Birmania (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 16), Laos (ivi, par. 25), Azerbaigian (ivi, par. 27), Slovacchia (ivi, par. 34), Gambia (ivi, par. 45), Nigeria (ivi, par. 47), Vietnam (ivi, paragrafi 57-58), Guinea (ivi, par. 61), Santa Sede (ivi, par. 75).

tenere l'equilibro tra dimensione nazionale ed internazionale del principio in esame<sup>9</sup>.

Inoltre, è stato mostrato apprezzamento per le attività di *capacity-building* e l'assistenza tecnica fornita dalle Nazioni Unite, tra cui il lavoro della *Rule of Law Coordination and Resource Group*, della *Rule of Law Unit* e del *Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination and Wider Appreciation of International Law*<sup>10</sup>. La discussione ha anche sottolineato l'importanza dei trattati multilaterali e della cooperazione nel promuovere la *rule of law* a livello internazionale<sup>11</sup>. In aggiunta, è stato riconosciuto il contributo significativo della Commissione del diritto internazionale (CDI) alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale<sup>12</sup>. Al contempo, le delegazioni hanno invitato ad una riflessione per individuare le modalità per rendere tale assistenza più efficace, coerente e sostenibile<sup>13</sup>.

Analogamente alle sessioni precedenti, si è segnalata la centralità del ruolo svolto dai tribunali internazionali, tra cui la Corte internazionale di giustizia, nella realizzazione del principio della *rule of law*<sup>14</sup>. Visioni contrapposte si sono registrate in merito alla Corte penale internazionale (CPI). Alcune delegazioni hanno espresso

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In questo senso Movimento dei Paesi non allineati (*Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 8), Sudan (ivi, par. 81), Mauritius (*Summary record of the 8<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 28), Kenya (ivi, par. 92), Nicaragua (*Summary record of the 9<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 59), Bangladesh (ivi, par. 61).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sul punto v. Gruppo africano (Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting, cit., par. 20), ASEAN (ivi, par. 23), Unione Europea (ivi, par. 27), gruppo CANZ (ivi, par. 46), Costa Rica (ivi, par. 58), Paesi Bassi (Summary record of the 8<sup>th</sup> meeting, cit., par. 17), Libano (ivi, par. 39), Svizzera (ivi, par. 41), Messico (ivi, par. 60), Israele (ivi, par. 82), Kenya (ivi, par. 90), Ghana (ivi, par. 95), Argentina (ivi, par. 99), Namibia (Summary record of the 9<sup>th</sup> meeting, cit., par. 31), Singapore (ivi, par. 55), Sierra Leone (ivi, par. 75), Honduras (ivi, par. 90), Filippine (ivi, par. 100), Senegal (ivi, par. 111), Serbia (ivi, par. 114), Turchia (ivi, par. 118), Indonesia (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 1), Iran (ivi, par. 13), Repubblica Dominicana (ivi, par. 73).

Pareri positivi sono stati espressi anche rispetto agli sforzi dell'Ufficio per gli affari giuridici dell'ONU Unite nel promuovere la *rule of law* a livello nazionale ed internazionale. V. ad esempio ASEAN (Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting, cit., par. 23), Ghana (Summary record of the 8<sup>th</sup> meeting, cit., par. 95).

Tir. Cfr. Gruppo africano (Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting, cit., par. 18), ASEAN (ivi, par. 23), Brasile (Summary record of the 8<sup>th</sup> meeting, cit., par. 8) Mauritius (ivi, par. 28), Israele (ivi, par. 80), Sri Lanka (ivi, par. 86), Kenya (ivi, par. 88), Ghana (ivi, par. 95), Argentina (ivi, par. 99), Cina (Summary record of the 9<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 7 e 9), Namibia (ivi, par. 31), Egitto (ivi, par. 35), Nepal (ivi, par. 50), Singapore (ivi, par. 55), Emirati Arabi Uniti (ivi, par. 82), Bielorussia (ivi, par. 89), Indonesia (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 1), Iran (ivi, par. 7), Azerbaigian (ivi, paragrafi 27-28), Slovacchia (ivi, par. 35), Guinea (ivi, paragrafi 61-63), Timor Leste (ivi, par. 70).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> In questo senso ASEAN (Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting, cit., par. 26), gruppo CANZ (ivi, par. 46), Austria (ivi, par. 50), Giappone (ivi, par. 73), Corea (ivi, par. 93), Thailandia (Summary record of the 8<sup>th</sup> meeting, cit., par. 37), Sudafrica (ivi, par. 55), Sri Lanka (ivi, par. 86), Tonga (Summary record of the 9<sup>th</sup> meeting, cit., par. 19 s.), Sierra Leone (ivi, par. 76), Turchia (ivi, par. 118), Marocco (ivi, par. 122).

<sup>122).

13</sup> V. ad esempio Liechtenstein (Summary Records of the 7th meeting, cit., par. 66), Cuba (Summary record of the 8th meeting, cit., par. 29), Messico (ivi, paragrafi 62 e 65), Sri Lanka (ivi, par. 86), Bielorussia (Summary record of the 9th meeting, cit., par. 89), Guatemala (ivi, par. 94).

<sup>14</sup> Sul punto Movimento dei Paesi non allineati (Summary Records of the 7th meeting, cit., par. 9), Unione europea (ivi, par. 28), Gruppo CANZ (ivi, par. 43), Austria (ivi, par. 51), Costa Rica (ivi, par. 61), Giappone (ivi, par. 72), Sudan (ivi, par. 82), Ruanda (Summary record of the 8th meeting, cit., par. 13), Mauritius (ivi, par. 24), Libano (ivi, par. 40), Messico (ivi, par. 63), Uruguay (ivi, par. 70), Sri Lanka (ivi, par. 86), Argentina (ivi, par. 101), Georgia (Summary record of the 9th meeting, cit., par. 47), Libia (ivi, par. 79), Serbia (ivi, par. 117), Marocco (ivi, par. 122), Iran (Summary Records of the 10th meeting, cit., par. 10), Azerbaigian (ivi, par. 29), Slovacchia (ivi, par. 34), Croazia (ivi, par. 38), Nigeria (ivi, par. 51), Vietnam (ivi, par. 57), Repubblica Dominicana (ivi, par. 71).

il proprio supporto per il lavoro della Corte ed elogiato sia l'attivazione della giurisdizione della CPI in relazione al crimine di aggressione sia l'ampliamento dell'elenco dei crimini di guerra tramite emendamento all'art. 8 dello Statuto della Corte<sup>15</sup>. Poche delegazioni hanno criticato l'operato della CPI. In particolare, il Sudan ha lamentato la tendenza della Corte ad applicare standard discriminatori, perseguendo le condotte criminose commesse esclusivamente dai cittadini di determinati Stati<sup>16</sup> e la Birmania ha espresso la propria preoccupazione per l'esercizio della giurisdizione penale internazionale oltre i limiti sanciti dallo Statuto<sup>17</sup>.

Opinioni contrastanti hanno caratterizzato anche la discussione sul Meccanismo internazionale, imparziale e indipendente di sostegno alle indagini e alla repressione dei crimini commessi in Siria a partire dal 2011<sup>18</sup>, istituito nel 2016 e operativo dal maggio 2018, e la creazione di un meccanismo simile per la Birmania<sup>19</sup>, istituito nel settembre 2018 e operativo dall'agosto 2019<sup>20</sup>.

Con risoluzione 73/207, l'Assemblea generale ha aggiornato il dibattito alla sessione successiva, individuando come argomento di discussione la condivisione di best practices e idee per promuovere il rispetto del diritto internazionale da parte degli Stati.

3. Portata ed applicazione del principio di universalità della giurisdizione. – Analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, la discussione su questo tema si è svolta sia in plenaria sia in seno ad un Working Group aperto alla partecipazione di tutti gli Stati<sup>21</sup>. Durante la discussione generale, numerose delegazioni hanno ribadito di condividere alcuni aspetti, in linea con le posizioni già adottate nel corso delle sessioni precedenti. Ad esempio, con riguardo al carattere eccezionale e la natura sussidiaria del principio in esame<sup>22</sup>, è stato sottolineato che il diritto

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Così UE (Summary Records of the 7th meeting, cit., par. 30), gruppo CANZ (ivi, par. 43), Austria (ivi, par. 48), Costa Rica (ivi, par. 62), Liechtenstein (ivi, paragrafi 64-65), Giappone (ivi, par. 72), Slovenia (ivi, par. 76), Paesi Bassi (Summary record of the 8<sup>th</sup> meeting, cit., par. 19), Svizzera (ivi, paragrafi 42-43), Argentina (ivi, par. 100), Serbia (Summary record of the 9<sup>th</sup> meeting, cit., par.117), Slovacchia (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 35), Croazia (ivi, par. 42). 
<sup>16</sup> Sudan (Summary Records of the 7<sup>th</sup> meeting, cit., par. 83).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Birmania (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 22).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> UN Doc. A/RES/71/248.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> UN Doc. A/HRC/RES/39/2.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Pareri favorevoli sono stati espressi da UE (Summary Records of the 7th meeting, cit., par. 31), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 39), gruppo CANZ (ivi, par. 43), Austria (ivi, par. 48), Liechtenstein (ivi, par. 64), Paesi Bassi (Summary record of the 8th meeting, cit., par. 21), Messico (ivi, par. 64), Argentina (ivi, par. 100), Svezia (Summary record of the 9th meeting, cit., par. 109). Hanno espresso parere contrario Siria (Summary Records of the 7th meeting, cit., par. 89), Bielorissia (Summary record of the 8<sup>th</sup> meeting, cit., par. 86) e Birmania (Summary record of the 9<sup>th</sup> meeting, cit., par. 23).

21 Il Working Group è stato istituito dalla Commissione nel corso della sua prima riunione (cfr.

Summary Records of the 1st meeting, 3 October 2018, in GAOR, Seventhy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.1, paragrafi 4 e 5). Nello svolgimento dei lavori, le delegazioni si sono avvalse dei rapporti preparati dal Segretario generale sulla base delle osservazioni inviate da Stati, organizzazioni internazionali e non-governative, nonché delle informazioni fornite da alcune delegazioni sullo stato della legislazione nazionale in materia di giurisdizione universale (UN Docc. A/65/181, A/66/93 e Add.1, A/67/116, A/68/113, A/69/174, A/70/125, A/71/111, A/72/112, e da ultimi A/73/123 e A/73/123/Add.1).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Si vedano, sul punto, la dichiarazione congiunta del gruppo CANZ (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 103) e del gruppo CELAC (Comunità degli Stati Latino-americani e dei Caraibi, ivi, par. 111), nonché quella di Singapore (Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting, 10 October 2010, in GAOR, Seventhy-third session, UN Doc. UN Doc. A/C.6/73/SR.11, par. 16), Argentina (ivi, par. 17) Sudan (ivi, par. 19), Gabon (ivi, par. 23), Cuba (ivi, par. 39), India (ivi, par. 35), Cuba (ivi, par. 39) Egitto

internazionale consentirebbe il suo esercizio unicamente in caso di inerzia delle giurisdizioni degli Stati che presentano un collegamento più stretto con il crimine da perseguire, ad esempio in applicazione del principio di territorialità o di nazionalità<sup>23</sup>. Alcune delegazioni hanno anche sottolineato il ruolo svolto dal principio di universalità della giurisdizione nella promozione della *rule of law*<sup>24</sup>.

Per quanto concerne l'applicazione del principio, le delegazioni hanno reiterato la propria preoccupazione in merito a suoi possibili abusi e manipolazioni politiche, riaffermando la necessità di evitarne l'esercizio in spregio ad altre norme di diritto internazionale, tra le quali quelle a tutela della sovranità statale e dell'integrità territoriale, le regole in materia di immunità degli organi stranieri dalla giurisdizione penale di Stati terzi, nonché i principi in tema di giusto processo<sup>25</sup>. In continuità con gli anni precedenti, alcune delegazioni hanno inoltre concordato sull'esigenza di evitare che si ingeneri confusione tra tre concetti distinti che presentano alcuni caratteri affini, ossia il principio di universalità della giurisdizione, la competenza dei tribunali penali internazionali e l'obbligo *aut dedere aut iudicare*<sup>26</sup>.

Al pari di quanto registratosi nelle sessioni precedenti, le delegazioni hanno manifestato diversità di opinioni circa l'ambito di applicazione del principio di universalità della giurisdizione. In particolare, permane la divergenza relativa all'individuazione delle condotte criminose perseguibili. Un gruppo nutrito di delegazioni ha confermato la posizione secondo cui il principio in esame troverebbe applicazione con riguardo alle fattispecie più gravi, tra le quali crimini di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità, schiavitù, tortura e pirateria<sup>27</sup>. Inoltre, mentre

(ivi, par. 41), Marocco (ivi, par. 72), Israele (*Summary Records of the 12<sup>th</sup> meeting*, 10 October 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.12, par. 6), Vietnam (ivi, par. 7), Movimento dei Paesi non allineati (ivi, par. 32), Indonesia (ivi, par. 35), Birmania (ivi, par. 38), Brasile (ivi, 42), Algeria (ivi, par. 47), Nigeria (ivi, par. 52). Analoga posizione è stata espressa dalla Santa Sede (ivi, par. 55).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> In questo senso si sono espressi il Movimento dei Paesi non allineati (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 96), il gruppo CANZ (ivi, par. 103), Singapore (Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting, cit., par. 16), Sudan (ivi, par. 20), Gabon (ivi, par. 23), Slovacchia (ivi, par. 26), Repubblica Ceca (ivi, par. 32), India (ivi, par. 35), Egitto (ivi, par. 41), Mauritius (ivi, par. 45), Indonesia (Summary Records of the 12<sup>th</sup> meeting, cit., par. 35), Birmania (ivi, par. 38), Brasile (ivi, 42), Bangladesh (ivi, par. 50), Nigeria (ivi, par. 52). Analoga posizione è stata espressa dalla Santa Sede (ivi, par. 55).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Così, Qatar (Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting, cit., par. 1), Egitto (ivi, par. 41), Kenya (ivi, par. 58), Bulgaria (ivi, par. 77), Vietnam (Summary Records of the 12<sup>th</sup> meeting, cit., par. 8).

<sup>25</sup> Sul punto, vedi in particolare Movimento dei Paesi non allineati (Summary Records of the 10<sup>th</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sul punto, vedi in particolare Movimento dei Paesi non allineati (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 94 e 96), Gruppo africano (ivi, paragrafi 99-100), il gruppo CANZ (ivi, par. 104), Qatar (Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting, cit., par. 2), Perù (ivi, par. 4), Singapore (ivi, par. 16); Argentina (ivi, cit., par. 18), Sudan (ivi, paragrafi 19-20), Gabon (ivi, par. 23), Siria (ivi, par. 27), Repubblica Ceca (ivi, par. 33), Cuba (ivi, paragrafi 38-39), Egitto (ivi, par. 42), Mauritius (ivi, par. 44), Sudafrica (ivi, par. 49), Sierra Leone (ivi, par. 50), Kenya (ivi, par. 58), Ruanda (ivi, par. 61 s.), Cina (ivi, par. 63), Russia (ivi, par. 69), eSwatini (ivi, par. 75), Burkina Faso (ivi, par. 81), Israele (Summary Records of the 12<sup>th</sup> meeting, cit., par. 6), Vietnam (ivi, par. 7), Zambia (ivi, par. 13), Senegal (ivi, par. 17), Arabia Saudita (ivi, par. 22); Gambia (ivi, paragrafi 24-25), Mali (ivi, par. 27), Mozambico (ivi, par. 29), Iran (ivi, par. 32), Indonesia (ivi, paragrafi 34-35), Birmania (ivi, par. 38), Lesotho (ivi, par. 40), Brasile (ivi, par. 42), Algeria (ivi, par. 46 s.), Bangladesh (ivi, par. 50), Nigeria (ivi, par. 51), Santa Sede (ivi, par. 55).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Si vedano gruppo CELAC (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 112), Liechtenstein (Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting, cit., par. 9), Singapore (ivi, par. 16), Argentina (ivi, paragrafi 17-18), India (ivi, par. 36), Sierra Leone (ivi, par. 51), Messico (ivi, par. 54), Cina (ivi, par. 63), Austria (Summary Records of the 12<sup>th</sup> meeting, cit., par. 21), Indonesia (ivi, par. 36).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> In questo senso si sono espressi il Movimento dei Paesi non allineati (*Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 96), gruppo CANZ (ivi, par. 102), Perù (*Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 4), Liechtenstein (ivi, par. 7 s.), Paraguay (ivi, par. 12 s.), Argentina (ivi, par. 17), Sudan (ivi, par. 20), Slovacchia (ivi, par. 25), Repubblica Ceca (ivi, par. 32), Egitto (ivi, par. 41), Mauritius (ivi, par. 44),

un gruppo di delegazioni si è espresso in senso contrario alla stesura di un elenco esaustivo di tali condotte criminose<sup>28</sup>, altre hanno formulato l'esigenza opposta<sup>29</sup>.

La difformità di vedute ha caratterizzato altresì la questione relativa alla natura consuetudinaria del principio di universalità della giurisdizione. Alcune delegazioni hanno negato l'esistenza di norma di diritto consuetudinario in materia<sup>30</sup>, altre hanno rimarcato la necessità di procedere ad un'attenta ricognizione di prassi e *opinio iuris*<sup>31</sup>.

Le considerazioni sulla prosecuzione dei lavori sono state influenzate dall'introduzione del principio in questione tra i temi del *long-term programme of work* della CDI, inserimento avvenuto durante la sessione dell'anno precedente<sup>32</sup>. A tal proposito possono distinguersi diverse posizioni, tra chi l'ha ritenuto prematuro<sup>33</sup> e chi, al contrario, l'ha accolto con favore<sup>34</sup>. Tra le delegazioni parte di quest'ultimo gruppo, alcune hanno sottolineato la necessità di proseguire la discussione anche in seno alla VI Commissione in considerazione della natura politica della materia<sup>35</sup>.

Mexico (ivi, par. 55), Ruanda (ivi, par. 60), El Salvador (ivi, par. 65), eSwatini (ivi, par. 75), Burkina Faso (ivi, paragrafi 79 e 81), Gambia (*Summary Records of the 12<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 25), Santa Sede (ivi, par. 55).

La delegazione cubana ha espresso una posizione restrittiva, sostenendo che il principio di universalità della giurisdizione dovrebbe applicarsi ai soli crimini contro l'umanità (*Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 39); al contrario, la delegazione del Mali ha manifestato l'opinione secondo cui le fattispecie perseguibili in base al principio in esame dovrebbero ricomprendere, oltre a quelle indicate nel corpo del testo, anche la tratta di esseri umani, il sequestro di persona e la criminalità organizzata (*Summary Records of the 12<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 30).

<sup>28</sup> Cfr. tra gli altri Svezia (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 107) e Perù (Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting, cit., par. 5).

<sup>29</sup> Sul punto v., ad esempio, il Movimento dei Paesi non allineati (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 96), Brasile (Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting, cit., par. 43) e Nigeria (ivi, par. 53).

<sup>30</sup> Così Cina (Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting, cit., par. 63) ed eSwatini (ivi, par. 76).

<sup>31</sup> Si sono espressi in questo senso il Gruppo dei Paesi del Nord (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 107), Singapore (Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting, cit., par. 16), India (ivi, par. 36), Sierra Leone (ivi, paragrafi 51-52), Messico (ivi, par. 54), Panama (Summary Records of the 12<sup>th</sup> meeting, cit., par. 1), Indonesia (ivi, par. 36), Bangladesh (ivi, par. 50) e Santa Sede (ivi, par. 56).

<sup>32</sup> Report of the International Law Commission, Seventieth session (30 April-1 June and 2 July-10 August 2018), in GAOR, Seventy-third Session, Supplement No. 10, UN Doc. A/73/10 (Annex A). In particolare, la CDI ha identificato tre questioni oggetto del suo futuro studio: i) la definizione del concetto di giurisdizione universale, il suo ruolo e il suo scopo, la classificazione delle "tipologie" di giurisdizione universale nonché delle condizioni o dei criteri di applicazione del principio, questi ultimi sulla base della prassi statale (ivi, par. 27); ii) ambito di applicazione e limiti del principio di universalità della giurisdizione, compresa la possibilità di stilare una lista non esaustiva delle fattispecie perseguibili (ivi, par. 28); iii) il rapporto tra il principio in esame e la giurisdizione dei tribunali penali internazionali (ivi, par. 29).

<sup>33</sup> Tra le diverse che si sono espresse in questo senso, v. il Movimento dei Paesi non allineati (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 97), Sudan (Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting, cit., par. 21), Egitto (ivi, par. 43), Russia (ivi, par. 69), Israele (Summary Records of the 12<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 3-6), Iran (ivi, par. 33) e Indonesia (ivi, par. 36).

<sup>34</sup> Si veda gruppo CELAC (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 113), Argentina (Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting, cit., par. 18), Repubblica Ceca (ivi, par 34), Sierra Leone (ivi, par. 52), Messico (ivi, par. 56), Bulgaria (ivi, par. 77), Uruguay (ivi, par. 85), Panama (Summary Records of the 12<sup>th</sup> meeting, cit., par. 2), Vietnam (ivi, par. 9), Austria (ivi, par. 19 s.), Brasile (ivi, par. 44), Santa Sede (ivi, par. 56).

<sup>55</sup> Cfr. Gruppo africano (Summary Records of the 10<sup>th</sup> meeting, cit., par. 101), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 107), Gabon (Summary Records of the 11<sup>th</sup> meeting, cit., par. 24), Zambia (Summary Records of the 12<sup>th</sup> meeting, cit., par. 15), Senegal (ivi, par. 18), Arabia Saudita (ivi, par. 23), Gambia (ivi, par. 26), Algeria (ivi, par. 48), Nigeria (ivi, par. 53).

La discussione in seno al *Working Group* si è rivelata, al pari dell'anno precedente, poco produttiva<sup>36</sup>. Nella relazione presentata al *plenum* della Commissione, la Presidente si è limitata ad illustrare gli aspetti trattati nelle scorse sessioni, tra cui il *working paper* informale il quale stabilisce la ormai nota *road map* concordata durante la 66<sup>a</sup> sessione, ordinata intorno a tre sezioni: definizione del principio di universalità della giurisdizione, ambito di applicazione e problemi applicativi<sup>37</sup>. La stessa Presidente ha riconosciuto che l'assenza di posizioni condivise su tali tre pilastri ha causato una situazione di *impasse* che, da ultimo, ha impedito qualsiasi modifica al *working paper*<sup>38</sup>.

In data 20 dicembre 2018, l'Assemblea generale ha adottato la risoluzione n. 73/208, il cui testo è identico a quelle degli anni precedenti. Essa, infatti, si è limitata a constatare l'esigenza di continuare la discussione sull'argomento, aggiornando i lavori della VI Commissione alla sessione successiva.

4. Questioni legate ai lavori della Commissione del diritto internazionale. – La discussione è stata introdotta da una relazione del Presidente della CDI, Mr. Valencia-Ospina. Dopo aver ricordato le commemorazioni per il 70° anniversario della Commissione del diritto internazionale<sup>39</sup>, il Presidente ha ricapitolato i risultati raggiunti durante la sessione in esame. Innanzitutto, i lavori in seconda lettura sui temi "Prassi ed accordi successivi nell'interpretazione dei trattati" e "Identificazione del diritto internazionale consuetudinario" si sono conclusi con l'adozione di un elenco completo di draft conclusion corredati da commentario. Si è altresì concluso il lavoro in prima lettura sugli argomenti "Protezione dell'atmosfera" e "Applicazione provvisoria dei trattati", rispetto ai quali sono state adottate draft guidelines, anch'esse accompagnate da appositi commentari. Progressi si sono registrati in materia di "Ius cogens", "Protezione dell'ambiente in relazione ai conflitti armati", "Successione degli Stati e responsabilità statale" e "Immunità degli organi stranieri dalla giurisdizione penale". Il Presidente ha anche ricordato l'introduzione del tema "Principi generali di diritto" nell'agenda dei lavori della CDI, al cui long-term programme sono stati aggiunti gli argomenti "Giurisdizione penale universale" e "Innalzamento del livello del mare in relazione al diritto internazionale", sui quali le delegazioni sono state invitate ad esprimere i propri commenti così da consentire alla CDI di decidere sull'opportunità di includerli nella propria agenda<sup>41</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Il *Working Group* si è riunito l'11 e il 17 ottobre 2018. Il rapporto del suo Presidente è stato presentato alla Commissione durante il 33° incontro, tenutosi il 5 novembre. Cfr. *Summary record of the 33rd meeting*, 5 novembre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.33, paragrafi

<sup>19-23.</sup>Tofr. UN. Doc. A/C.6/66/WG.3/1. Si veda anche la rassegna di D. AMOROSO, 66<sup>a</sup> sessione, in questa *Rivista*, 2013, 397-398.

<sup>38</sup> Oral report of the Chair of the Working Group on the scope and application of the principle of universal jurisdiction in Summary Records of the 33<sup>rd</sup> meeting, cit., paragrafi 20 e 23. In seno al Working Group le delegazioni hanno altresì reiterato le proprie posizioni in merito ai temi trattati in sede di plenaria, con particolare riguardo alla prassi statale relativa all'esercizio della giurisdizione universale e alle opinioni espresse in merito all'inserimento del principio nel long-term work programme della CDI (ivi, par. 20 s.)

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Summary record of the 20<sup>th</sup> meeting, 22 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.20, paragrafi 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ivi, par. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ivi, par. 6.

Avendo riguardo al tema "Prassi ed accordi successivi nell'interpretazione dei trattati", le delegazioni hanno accolto con favore le tredici draft conclusion e il commentario<sup>42</sup>. Alcune hanno anche invitato l'Assemblea generale ad adottare una risoluzione con cui ne prende nota<sup>43</sup>. Particolare apprezzamento è stato mostrato per la draft conclusion 7, che specifica la differenza tra interpretazione e modifica dei trattati<sup>44</sup>, e per la 15, che chiarisce il valore della prassi dei comitati di esperti<sup>45</sup>.

Opinioni contrastanti si sono registrate relativamente a due aspetti della draft conclusion 5. Il primo riguarda la qualificazione delle sentenze dei giudici interni come prassi successiva ai fini dell'interpretazione dei trattati, che secondo l'Austria avrebbe dovuto essere l'oggetto di una conclusione separata<sup>46</sup>. Il secondo concerne la condotta degli attori non statali, di cui è stata esclusa la rilevanza ai fini degli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna, generando reazioni contrarie da parte della Spagna, che ha ritenuto la previsione eccessivamente restrittiva<sup>47</sup>

Anche la draft conclusion 10 è stata oggetto di opinioni divergenti, nella parte in cui afferma che il silenzio di una o più parti di un trattato potrebbe costituire accettazione della prassi successiva laddove le circostanze del caso avrebbe richiesto una forma di reazione. Mentre la Spagna ha sostenuto che si tratti di un'eccezione e, come tale, debba essere interpretata restrittivamente 48, l'Argentina ha espresso la propria preoccupazione circa il rischio che il dettame imponga un onere della prova eccessivo in capo alle parti contraenti<sup>49</sup>. Al contrario, il Cile ha sostenuto che la draft conclusion 10 si pone in linea con la sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia nel caso del Tempio Preah Vihear<sup>50</sup>, in considerazione della riflessione della CDI, la quale ha escluso che il silenzio costituisca prassi ex art. 31, par. 3, lett. b), della Convenzione di Vienna, quanto piuttosto una forma di accettazione tacita di una prassi, e della formulazione della previsione, la quale nega che il silenzio, di per

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> V. Gruppo CELAC (ivi, par. 21), U3 (ivi, par. 44 ss.), Paesi del Nord (ivi, par. 52 ss.), Italia (ivi, par. 77 ss.), Singapore (ivi, par. 94), Giappone (ivi, par. 102 ss.), Brasile (Summary record of the 21s meeting, 23 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.21, par. 46), Spagna (ivi, par. 83), Argentina (ivi, par. 101), Russia (Summary record of the 22<sup>nd</sup> meeting, 24 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.22, par. 39 ss.), Cile (ivi, par. 86 ss.), Ucraina (Summary record of the 23rd meeting, 24 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.23, par. 37), Cuba (ivi, par. 55 s.), Corea (ivi, par. 67 s.) e Malawi (Summary record of the 24th meeting, 25 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.25, par. 41).

V. Paesi del Nord (Summary record of the 20th meeting, cit., par. 54), Italia (ivi, par. 77) e Singapore (ivi, par. 94).

44 V. Brasile (Summary record of the 21st meeting, cit., par. 46), Spagna (ivi, par. 84), Cile (Summary

record of the 22<sup>nd</sup> meeting, cit., par. 88) e Corea (Summary record of the 23<sup>rd</sup> meeting, cit., par. 67).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> V. Paesi del Nord (Summary record of the 20<sup>th</sup> meeting, cit., par. 53), Spagna (Summary record of the 21st meeting, cit., par. 86), Bielorussia (ivi, par. 96), Argentina (ivi, par. 102), Cile (Summary record of the 22<sup>nd</sup> meeting, cit., par. 90), Corea (Summary record of the 23<sup>rd</sup> meeting, cit., par. 68). La Russia ha avanzato dei dubbi sulla possibilità che le pronunce dei comitati di esperti possano rappresentare prassi successiva, affermando che «it was the reaction of States to such a pronouncement that was most important» (Summary record of the 22nd meeting, cit., par. 42).

Austria (Summary record of the 20<sup>th</sup> meeting, cit., par. 59). Al contrario, v. Italia (ivi, par. 77).

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Spagna (Summary record of the 21<sup>st</sup> meeting, cit., par. 87). Al contrario, cfr. Argentina (ivi, par. 101) e Cile (Summary record of the 22<sup>nd</sup> meeting, cit., par. 86).

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Brasile (Summary record of the 21<sup>st</sup> meeting, cit., par. 47).

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Argentina (ivi, par. 102).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Cile (Summary record of the 22<sup>nd</sup> meeting, cit., par. 89).

sé, implichi tale accettazione, subordinandolo all'inerzia delle parti contraenti laddove il caso concreto richieda una forma di opposizione<sup>51</sup>.

Infine, si segnala il generale apprezzamento mostrato dell'UE. Da un lato, essa si è servita della *draft conclusion* 2, la quale afferma che gli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati si applicano anche in quanto norme di diritto consuetudinario, per sottolineare che il lavoro della CDI rileva anche per la prassi convenzionale delle organizzazioni internazionali<sup>52</sup>. Al contempo, è stato accolto con favore il riconoscimento delle peculiarità dell'ordinamento UE ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli della Convenzione di Vienna<sup>53</sup>.

In materia di "Identificazione del diritto internazionale consuetudinario", le delegazioni hanno accolto con favore l'adozione delle sedici *draft conclusion* e del commentario<sup>54</sup>, soprattutto con riferimento alla scelta di basare il lavoro sulla teoria dualista<sup>55</sup>, e hanno inviato l'Assemblea a prenderne nota in un'apposita risoluzione<sup>56</sup>.

Certe previsioni, tuttavia, hanno dato adito a critiche. Tra queste, risultano particolarmente controverse le *draft conclusion* 4 e 12, le quali riconoscono la rilevanza della prassi delle organizzazioni internazionali nella formazione o manifestazione del diritto consuetudinario, ricomprendendo tra gli elementi da considerare anche le risoluzioni da queste adottate. Le delegazioni hanno rimarcato il peso minore di tale prassi rispetto a quella statale, che ricopre un ruolo cardine<sup>57</sup>. Anche le *draft conclusion* 6 e 10 si sono dimostrate divisive, specificamente nella parte in cui qualificano l'inattività dello Stato come una possibile prova dell'*opinio iuris*, ossia di accettazione della consuetudine, senza prevedere che la mancata reazione debba essere

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Preliminary Objections, Judgment of 26 May 1961: I.C.J. Reports 1961, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> UE (Summary record of the 20<sup>th</sup> meeting, cit., par. 45).

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> UE (ivi, par. 46).

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Sul punto Gruppo CELAC (Summary record of the 20<sup>th</sup> meeting, cit., par. 21), UE (ivi, paragrafi 49-51), Paesi del Nord (ivi, paragrafi 55-56), Austria (ivi, par. 60), Cina (ivi, paragrafi 65-66), Singapore (ivi, par. 95), Polonia (ivi, par. 98), Giappone (ivi, par. 105), Portogallo (Summary record of the 21<sup>st</sup> meeting, cit., par. 4), Repubblica Ceca (ivi, par. 12), Mauritius (ivi, par. 19), Slovacchia (ivi, paragrafi 23-24), Germania (ivi, paragrafi 70-75), India (ivi, par. 77), Bielorussia (ivi, par. 97), Argentina (ivi, par. 104), Nuova Zelanda (Summary record of the 22<sup>nd</sup> meeting, cit., paragrafi 3-4), Romania (ivi, par. 11-13), Thailandia (ivi, par. 14), Messico (ivi, par. 21), Turchia (ivi, par. 27), Sri Lanka (ivi, paragrafi 28-30 and 33), Russia (ivi, par. 43), Equador (Summary record of the 23<sup>nd</sup> meeting, cit., par. 17), Ucraina (ivi, par. 37), Cuba (ivi, paragrafi 35-57), Corea (ivi, par. 69), Australia (ivi, par. 73), Vietnam (Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting, cit., par. 4), Malesia (ivi, paragrafi 8-9), Uruguay (ivi, paragrafi 30-31), El Salvador (ivi, paragrafi 36-37), Bulgaria (ivi, par. 40), Malawi (ivi, par. 41), Consiglio d'Europa (ivi, paragrafi 57-59), Indonesia (ivi, par. 63) e Comitato Internazionale della Croce Rossa (ivi, par. 75).

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> V. es. Sudan (*Summary record of the 21<sup>st</sup> meeting*, cit., par. 30), Slovacchia (ivi, par. 24), Germania (ivi, par. 71) e Bulgaria (*Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 40).

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Cfr. Italia (Summary record of the 20<sup>th</sup> meeting, cit., par. 81), Perù (ivi, par. 85), Slovacchia (Summary record of the 21<sup>st</sup> meeting, cit., par. 23), Nuova Zelanda (Summary record of the 22<sup>nd</sup> meeting, cit., par. 3), Messico (ivi, par. 21), Russia (ivi, par. 43).

ma ha ribadito il ruolo centrale della prassi statale (Summary record of the 20<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 65-66); il Nicaragua, invece, ha dichiarato che avrebbe preferito maggiore chiarezza circa la tipologia di organizzazioni internazionali la cui prassi risulta rilevante ai fini della formazione e manifestazione della consuetudine (ivi., par. 87). Altre critiche o inviti a considerare con cautela le draft conclusions sono pervenute da Argentina (Summary record of the 21<sup>st</sup> meeting, cit., par. 105), Togo (Summary record of the 22<sup>nd</sup> meeting, cit., par. 23), Iran (Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting, cit., par. 27), Stati Uniti (Summary record of the 29<sup>th</sup> meeting, 31 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.29, paragrafi 18-20, e 23).

deliberata o, più in generale, senza ulteriori chiarimenti sulla portata della previsione<sup>58</sup>. Infine, alcune delegazioni hanno manifestato contrarietà rispetto alla *draft conclusion* 15, che regola la figura dell'obiettore persistente<sup>59</sup>.

Relativamente al tema "Protezione dell'atmosfera", è stato espresso generale apprezzamento per l'adozione delle dodici *draft guidelines* e del commentario<sup>60</sup>. Alcune delegazioni hanno suggerito emendamenti di cui discutere, ed eventualmente apportare, in seconda lettura<sup>61</sup>, tra cui spicca l'inserimento della dicitura "*common concern of humankind*" nel Preambolo del lavoro<sup>62</sup>. Qualche delegazione ha espresso parere negativo sulle novelle *draft guidelines* 10, 11 e 12, rispettivamente in materia di esecuzione interna, rispetto sul piano internazionale e risoluzione delle controversie, ritenendole inutili o inappropriate<sup>63</sup>. Altre delegazioni, invece, hanno giudicato eccessivamente limitato l'ambito del lavoro della CDI<sup>64</sup>. Particolarmente critica è stata la posizione della Repubblica Ceca, che ha messo in dubbio l'utilità dell'intero progetto, che si fonda su norme pattizie prive di autonomia normativa al di fuori dei rispettivi strumenti convenzionali<sup>65</sup>.

Con riferimento all'argomento "Applicazione provvisoria del trattati", le dodici *draft guidelines* e il relativo commentario sono stati accolti con favore<sup>66</sup>. Tra

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Portogallo (Summary record of the 21<sup>st</sup> meeting, cit., par. 6), Estonia (ivi, par. 55), Spagna (ivi, par. 88), Bielorussia (ibdem., par. 98), Russia (Summary record of the 22<sup>nd</sup> meeting, cit., par. 45), Sierra Leone (ivi, par. 71), Israele (Summary record of the 23<sup>rd</sup> meeting, cit., par. 24) e Iran (Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting, cit., par. 24).

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Cfr. Nicaragua (*Summary record of the 20<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 91), Giappone (ivi, par. 105). Il Sudan ha ritenuto necessari ulteriori chiarimenti (*Summary record of the 21<sup>st</sup> meeting*, cit., par. 30), così come la Grecia (ivi, par. 66), Israele (*Summary record of the 23<sup>rd</sup> meeting*, cit., par. 25), Cipro (ivi, paragrafi 43-47) e Vietnam (*Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting*, cit., paragrafi 5-6).

The sense of the 20th meeting, cit., par. 31), Sierra Leone (Summary record of the 22th meeting, cit., par. 31), Sierra Leone (Summary record of the 22th meeting, cit., par. 68), Corte permanente di arbitrato (Summary record of the 24th meeting, cit., paragrafi 70-73), UE (ivi, paragrafi 103-108), Paesi del Nord (ivi, paragrafi 116-119), Italia (Summary record of the 25th meeting, 26 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.25, par. 24), Polonia (ivi, par. 48), Messico (ivi, par. 55), Francia (Summary record of the 26th meeting, 26 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.26, par. 2), Germania (ivi, par. 24), Estonia (ivi, paragrafi 41-43), Nuova Zelanda (ivi, par. 97), Romania (ivi, par. 104), Portogallo (ivi, par. 110), Sri Lanka (ivi, par. 120), Tonga (Summary record of the 27th meeting, 30 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.27, par. 29), Colombia (ivi, par. 30), Sudafrica (ivi, par. 42), Perù (ivi, paragrafi 75-76), Corea (ivi, par. 79), Sudan (Summary record of the 28th meeting, 30 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.28, par. 7).

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Sul punto UE (Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting, cit., par. 105), Italia (Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., 27), Giappone (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., par. 33 s.), Romania (ivi, par. 105 s.) e Sri Lanka (ivi, par. 122 s.).

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> V. Paesi del Nord (Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting, cit., par. 119), Giappone (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., par. 32), Sri Lanka (ivi, par. 121), Colombia (Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting, cit., par. 33), Vietnam (ivi, par. 91) e Iran (ivi, par. 113).

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Cfr. Austria (Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., par. 2), Polonia (ivi, par. 49), Repubblica Ceca (ivi, par. 60), Slovacchia (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., par. 16), Israele (Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting, cit., 58) e Regno Unito (ivi, par. 66).

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> In questo senso CARICOM (Summary record of the 20<sup>th</sup> meeting, cit., par. 31), Micronesia (Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 18-20) e Colombia (ivi, paragrafi 30-31).

<sup>65</sup> Sul punto v. Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., par. 59. Dubbi sull'utilità delle draft guidelines sono stati espressi anche dal Regno Unito (Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting, cit., par. 65).

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> V. Gruppo CELAC (Summary record of the 20<sup>th</sup> meeting, cit., par. 21), Sierra Leone (ivi, par. 67), UE (Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting, cit., par. 109-111), Austria (Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., par. 2), Brasile (ivi, par. 42), Singapore (ivi, par. 53), Slovacchia (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., par. 18), Germania (ivi, paragrafi 25 e 27), Slovenia (ivi, par. 28), Paesi Bassi (ivi, par. 49), Irlanda (ivi, par. 80), Thailandia (ivi, par. 94), Romania (ivi, par. 107), Portogallo (ivi, par. 111),

gli aspetti lodati, un numero significativo di delegazioni ha particolarmente apprezzato la proposta di inserire modelli di clausole di applicazione provvisoria<sup>67</sup>. Tra le previsioni tra cui sono sorte divergenze spicca la *draft guideline* 7, che riconosce la possibilità di formulare riserve volte ad escludere o modificare gli effetti giuridici prodotti dall'applicazione provvisoria di alcuni articoli del trattato in questione: la Cina ne ha contestato l'utilità<sup>68</sup>, altri hanno chiesto alla CDI di condurre uno studio più approfondito sulla questione<sup>69</sup>.

La discussione in materia di "Ius cogens" si è svolta principalmente intorno al terzo rapporto del Relatore speciale Dire Tladi<sup>70</sup>, con il quale sono state proposte tredici draft conclusions sulle conseguenze e gli effetti giuridici delle norme di ius cogens, sottoposte all'attenzione del Drafting Committee. Il lavoro della CDI è stato oggetto di giudizi severi. Innanzitutto, molte delegazioni hanno censurato la metodologia adottata, la quale si fonda principalmente su lavori di dottrina, non prendendo in dovuta considerazione la prassi statale; altrettanto criticata è stata la scelta di non discutere mai del tema nel contesto della sessione plenaria della CDI e di non redigere un commentario alle draft conclusions poste all'attenzione del Drafting Committee, impedendo agli Stati una partecipazione piena e proficua ai lavori sul tema<sup>71</sup>. Inoltre, le delegazioni hanno invitato a prestare cautela nel considerare l'esistenza di norme imperative regionali, le quali parrebbero porsi in contrasto con la nozione ultima di ius cogens<sup>72</sup>. Molte delegazioni hanno anche supportato la decisione del Draft Committee di espungere la draft conclusion 23, che escludeva l'applicazione delle norme in materia di immunità in caso di violazione di una norma di ius cogens, dovrebbe essere eliminata<sup>73</sup>.

Grecia (Summary record of the 27th meeting, cit., par. 2), Tonga (ivi, par. 52), El Salvador Tonga (ivi, par. 52-53), Regno Unito (ivi, paragrafi 68 e 70), Perù (ivi, par. 77), Australia (ivi, par. 88), Vietnam (ivi, par. 92), Nicaragua (Summary record of the 28th meeting, cit., par. 4).

67 Cfr. UE (Summary record of the 24th meeting, cit., par. 109), Paesi del Nord (ivi, par. 120), Austria

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Cfr. UE (Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting, cit., par. 109), Paesi del Nord (ivi, par. 120), Austria (Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., par. 5), Messico (ivi, par. 56), Slovenia (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., par. 29), Estonia (ivi, par. 44), Grecia (Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting, cit., par. 3), Sudan (Summary record of the 28<sup>th</sup> meeting, cit., par. 10), Cuba (ivi, par. 21).

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Cina (Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., par. 13).

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> In questo senso v. es. Repubblica Ceca (Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 61-62), Spagna (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 65-69), Irlanda (ivi, par. 81), Portogallo (ivi, par. 112), Corea (Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting, cit., par. 82), Turchia (ivi, par. 109).

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Cfr. A/CN.4/714, Third report on peremptory norms of general international, by Dire Tladi, Special Rapporteur law (jus cogens); A/CN.4/714/Corr.1, Third report on peremptory norms of general international, by Dire Tladi, Special Rapporteur law (jus cogens), Corrigendum.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Paesi del Nord (Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting, cit., par. 124), Cina (Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., par. 17), Repubblica Ceca (ivi, par. 63), Francia (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 6-8), Slovacchia (ivi, par. 21), Germania (ivi, par. 30) e Israele (Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting, cit., par. 60). Al contrario, v. Portogallo (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., par. 111) e Stati Uniti (Summary record of the 29<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 28-31).

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Cfr. Paesi del Nord (Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting, cit., par. 126), Thailandia (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., 96), Portogallo (ivi, par. 119), Grecia (Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting, cit., par. 9), Malesia (ivi, par. 104) e Stati Uniti (Summary record of the 29<sup>th</sup> meeting, cit., par. 34).

<sup>34).

&</sup>lt;sup>73</sup> Austria (Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., par. 9), Cina (ivi, par. 16), Egitto (ivi, par. 34), Bielorussia (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., 90), Russia (ivi, par. 132), Israele (Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting, cit., par. 62), Australia (ivi, par. 90), Vietnam (ivi, par. 96), Iran (ivi, par. 119) Sudan (Summary record of the 28<sup>th</sup> meeting, cit., par. 14) e Stati Uniti (Summary record of the 29<sup>th</sup> meeting, cit., par. 33).

Si sono poi registrate divergenze di opinioni rispetto alla opportunità di stilare un elenco illustrativo di norme di *ius cogens*<sup>74</sup>, così come relativamente ad alcune delle *draft conclusions* proposte nel report in esame. Tra queste, ne risaltano due. La prima è la *draft conclusion* 14, la quale prevede di sottoporre ad arbitrato, in *primis* dinanzi la Corte internazionale di giustizia, qualsiasi controversia relativa al presunto contrasto tra una norma pattizia e una di *ius cogens*. Alcune delegazioni la ritengono inutile<sup>75</sup>, mentre altre ne hanno accolto l'inserimento con favore<sup>76</sup>. La seconda è la *draft conclusion* 17, la quale dispone che le risoluzioni delle organizzazioni internazionali, comprese quelle del Consiglio di sicurezza, non producono effetti giuridici vincolanti laddove contrarie a norme imperative. Alcune delegazioni l'hanno apprezzata, mentre altre l'hanno fortemente criticata<sup>77</sup>.

Il dibattito in tema di "Protezione dell'ambiente in relazione ai conflitti armati" si è svolto intorno al primo rapporto della Relatrice speciale Marja Lehto<sup>78</sup> sulla protezione dell'ambiente in situazioni di occupazione. Dopo aver delineato il rapporto di complementarità tra regime giuridico applicabile ai territori occupati, tutela internazionale dei diritti umani e diritto internazionale dell'ambiente, la Relatrice ha proposto tre *draft principles* rispettivamente in materia di obblighi generali delle potenze occupanti, sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e *due diligence*, già provvisoriamente adottati dal *Drafting Committee*. Con riguardo la tema in esame, la CDI ha altresì adottato provvisoriamente i *draft principles* 4, 6-8 e 14-18, e i rispettivi commentari<sup>79</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Per le posizioni favorevoli alla produzione di tale elenco, v. Austria (*Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 9), Cipro (ivi, par. 33), Brasile (ivi, par. 41), Messico (ivi, par. 58), El Salvador (*Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 57) e Corea (ivi, par. 87), Per le opinioni contrarie, cfr. Paesi del Nord (*Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 126), Germania (*Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 29), Giappone (ivi, par. 37), Paesi Bassi (ivi, par. 58), Thailandia (ivi, par. 96) e Sudan (*Summary record of the 28<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 15).

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Sul punto Polonia (Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., par. 51), Singapore (ivi, par.54), Bielorussia (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., 87) e Russia (ivi, par. 131). Estonia (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., par. 45) e Paesi Bassi (ivi, par. 53) ritengono opportuni ulteriori approfondimenti e chiarimenti, mentre il Cile ha sottolineato che il ricorso alla Corte internazionale di giustizia rappresenta l'ultima ratio (Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting, cit., par. 40) e Israele ha dichiarato che la draft conclusion 14 non riflette nessuna norma di diritto internazionale.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Cfr., ad es., Messico (Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., 58), Francia (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., par. 10) e Germania (ivi, par. 28).

<sup>77</sup> Per le posizioni in supporto alla draft conclusion 17, v. Austria (Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., par. 7). Per le opinioni contrarie, cfr. Cina (Summary record of the 25<sup>th</sup> meeting, cit., par. 17), Bielorussia (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., 89) e Iran (Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting, cit., par. 117). In particolare, la Cina ha espresso il timore di un uso distorto di tale previsione, ossia che norme di ius cogens possano essere invocate al mero scopo di evitare di eseguire le risoluzioni del Consiglio di sicurezza. L'India ha suggerito ulteriori approfondimenti (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., par. 77), mentre gli Stati Uniti hanno sottolineato che la draft conclusion 17 non trova rispondenza nella prassi statale (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., par. 32).

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> A/CN.4/720, First report on protection of the environment in relation to armed conflicts by Marja Lehto, Special Rapporteur; A/CN.4/720/Cott.1, First report on protection of the environment in relation to armed conflicts by Marja Lehto, Special Rapporteur, Corrigendum.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Come riportato dal Presidente della CDI (Summary record of the 28<sup>th</sup> meeting, cit., par. 30). Le previsioni riguardano, rispettivamente, le misure per rafforzare la protezione dell'ambiente, la protezione dell'ambiente dei popoli indigeni, accordi concernenti la presenza di forze militari in relazione a conflitti armati, operazioni di pace, processi di pace, valutazioni ambientali post-belliche e misure rimediali, residui bellici, residui bellici in mare, condivisione e garanzia di accesso alle informazioni (A/CN.4/720, cit., Annex I).

Le delegazioni hanno espresso generale apprezzamento per il lavoro della CDI, con particolare riferimento alla scelta di inquadrare la questione alla luce delle tre sopra-menzionate branche del diritto<sup>80</sup>. Si è accolta con favore anche l'individuazione dei temi oggetto del futuro programma di lavoro, ossia la disciplina applicabile in situazioni di conflitto interno e il regime della responsabilità per danno ambientale<sup>81</sup>, rispetto alla quale si è suggerito di considerare anche il principio "chi inquina paga" e quello di precauzione<sup>82</sup>. Al contrario, una minoranza di delegazioni ha assunto una posizione molto critica rispetto al lavoro, non ritenendo la CDI la sede adatta per affrontare il tema e dichiarando che alcuni dei *draft principles* non codificano la normativa esistente ma si pongono nel solco dello sviluppo del diritto internazionale<sup>83</sup>. Altre delegazioni si sono opposte all'inclusione dei conflitti armati interni nell'ambito dei lavori della CDI, in considerazione della differenza che intercorre tra questi e i conflitti armati internazionali<sup>84</sup>.

Il tema "Successione degli Stati e responsabilità statale" è stato affrontato alla luce del secondo rapporto del Relatore speciale Pavel Šturma<sup>85</sup>, il quale ha proposto sette *draft articles*<sup>86</sup>. Al di là dei rilievi circa le singole disposizioni, la discussione si è soffermata su questioni di carattere più generale, e in particolare sulla scarsità di prassi in materia, il che potrebbe complicare l'elaborazione di norme generali. A tale considerazione sono seguite diverse proposte. La prima, più radicale, ha invitato la CDI a valutare attentamente se proseguire con il lavoro<sup>87</sup>. Un secondo gruppo ha suggerito di sostituire il progetto di articoli con un *report* analitico<sup>88</sup>, delle linee guida<sup>89</sup>, delle conclusioni generali<sup>90</sup>, o altre forme da decidere durante il proseguo

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> V. ad es. Ucraina (*Summary record of the 23<sup>rd</sup> meeting*, cit., paragrafi 38-40-41), Comitato Internazionale della Croce Rossa (*Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting*, cit., 76), Nuova Zelanda (*Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting*, cit., 101), Giappone (ivi, par. 84), Azerbaigian (*Summary record of the 29<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 114), Colombia (ivi, par. 143) e Vietnam (*Summary record of the 30<sup>th</sup> meeting*, 31 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.30, par. 43).

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Cfr. ad es. Nuova Zelanda (Summary record of the 26<sup>th</sup> meeting, cit., 103), Paesi del Nord (Summary record of the 28<sup>th</sup> meeting, cit., 53), Portogallo (ivi, 91), Slovacchia (ivi, par. 107), Libano (Summary record of the 29<sup>th</sup> meeting, cit., par. 98), Svizzera (ivi, par. 102), Romania (ivi, par. 107), Azerbaigian (ivi, par. 120), (Summary record of the 30<sup>th</sup> meeting, cit., par. 5) e Corea (ivi, par. 31).

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> In particolare, Romania (Summary record of the 29<sup>th</sup> meeting, cit., par. 108) e Sudafrica (Summary record of the 30<sup>th</sup> meeting, cit., par. 5).

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Nello specifico Stati Uniti (Summary record of the 29<sup>th</sup> meeting, cit., 42) e Israele (Summary record of the 30<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 14-15). La Repubblica Ceca ha espresso le proprie preoccupazioni circa la mancanza di chiarezza della CDI rispetto alla natura codificatoria o di sviluppo del diritto esistente dei singoli draft principles (Summary record of the 28<sup>th</sup> meeting, cit., 98).

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Sul punto ad es. Bielorussia (Summary record of the 29<sup>th</sup> meeting, cit., par. 73) e Iran (Summary record of the 30<sup>th</sup> meeting, cit., par. 52). La Cina, invece, si è limitata ad invitare la CDI a mantenere la distinzione tra conflitti armati interni e internazionali anche nei draft principles (Summary record of the 28<sup>th</sup> meeting, cit., 18).

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> A/CN.4/719, Second report on succession of States in respect of State responsibility by Pavel Šturma. Special Rapporteur.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Il *Draft article* 5 chiarisce quali casi di successione sono ricompresi nell'ambito dei lavori, il *draft article* 6 stabilisce la regola generale, il *draft article* 7 regola la secessione, il *draft article* 8 si occupa degli Stati di nuova indipendenza, il *draft article* 9 di trasferimenti di parte del territorio di uno Stato, il *draft article* 10 dell'unificazione e il *draft article* 11 della dissoluzione. A/CN.4/719, cit., Annex I. Inoltre, il *Drafting Committee* ha provvisoriamente adottato i primi due *draft article*, rispettivamente sull'ambito del lavoro e sulla terminologia adottata (A/CN.4/719, cit., Annex II).

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Cfr. Cina (Summary record of the 25th meeting, cit., par 19) e Israele (Summary record of the 30th meeting, cit., paragrafi 17-18).

<sup>88</sup> Cfr. ad es. Russia (Summary record of the 29th meeting, cit., par. 135).

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Cfr. Iran (Summary record of the 30<sup>th</sup> meeting, cit., par. 55)

dei lavori<sup>91</sup>. Infine, si è proposto di specificare se i singoli *draft article* sono una codificazione di nome esistenti o un contributo allo sviluppo progressivo<sup>92</sup>.

L'argomento "Immunità degli organi stranieri dalla giurisdizione penale" è stato affrontato alla luce del sesto rapporto del Relatore speciale Concepción Escobar Hernández<sup>93</sup>, la quale ha iniziato a considerare gli aspetti procedurali dell'immunità dalla giurisdizione penale straniera, la cui analisi sarà completata nel settimo rapporto, da presentare alla sessione del 2019. Data l'assenza di nuovi *draft articles*, la discussione in sede di IV Commissione non si è rivelata particolarmente interessante. Le delegazioni si sono limitate a considerazioni generiche sul contenuto del rapporto, nonché a lodare la scelta della Relatrice di occuparsi delle garanzie procedurali e a reiterare le divergenze in merito al contenuto e alla modalità di approvazione del *draft article* 7<sup>94</sup>.

Infine, si sono registrati pareri divergenti rispetto ad entrambi i temi introdotti nel *long-term programme* della CDI, ossia "Giurisdizione penale universale"<sup>95</sup> e "Innalzamento del livello del mare in relazione al diritto internazionale"<sup>96</sup>.

5. Altri temi in discussione. – La discussione riguardo la responsabilità penale dei funzionari delle Nazioni Unite e degli esperti in missione non ha offerto particolari elementi di novità. Le delegazioni hanno reiterato il proprio sostegno alla politica di "tolleranza zero" nei confronti dei crimini compiuti dal personale ONU<sup>97</sup>, anche al fine di preservare l'immagine, la credibilità, l'imparzialità e l'integrità dell'Organizzazione<sup>98</sup>. Supporto è stato espresso anche rispetto alla strategia del Segre-

<sup>90</sup> Cfr. Polonia (Summary record of the 28th meeting, cit., par. 72) e Perù (ivi, par. 81).

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Cfr. Portogallo (Summary record of the 28th meeting, cit., paragrafi 92-94) e Messico (Summary record of the 29th meeting, cit., par. 10)

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Cfr. Francia (Summary record of the 30<sup>th</sup> meeting, cit., par. 61).

<sup>93</sup> A/CN.4/722, Sixth report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, by Concepción Escobar Hernández, Special Rapporteur.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Si veda la rassegna di T. CANTELMO, <sup>72a</sup> sessione, in questa *Rivista*, 2019, 127-146.

<sup>95</sup> Per le opinioni contrarie o dubbiose v. ad es. Gruppo africano (Summary record of the 20th meeting, cit., par. 28), Nicaragua (ivi, par. 92), Sudan (ivi, par. 36), Russia (Summary record of the 21sh meeting, cit., par. 55), Israele (Summary record of the 23rd meeting, cit., par. 31), Indonesia (ivi, par. 65), Vietnam (Summary record of the 30th meeting, cit., par. 47). Per i pareri favorevoli, cfr. es. CARICOM (Summary record of the 20th meeting, cit., par. 32), Austria (ivi, paragrafi 62-64), Italia (ivi, par. 82), Perù (ivi, par. 86), Portogallo (Summary record of the 21st meeting, cit., par. 3), Repubblica Ceca (ivi, par. 14), Slovacchia (ivi, par. 27), Brasile (ivi, par. 42), Thailandia (Summary record of the 22nd meeting, cit., par. 17), Messico (ivi, par. 23), Turchia (ivi, par. 25), Sierra Leone (ivi, par. 73), Regno Unito (ivi, par. 78), Equador (Summary record of the 23rd meeting, cit., par. 18), Uruguay (Summary record of the 24th meeting, cit., par. 32), El Salvador (ivi, par. 38), Colombia (Summary record of the 27th meeting, cit., par. 35), Croazia (Summary record of the 28th meeting, cit., par. 59).

meeting, cit., par. 15), Slovacchia (ivi, par. 28), Brasile (ivi, par. 43), Vietnam (Summary record of the 20<sup>th</sup> meeting, cit., par. 48). Per i pareri favorevoli, cfr. ad es. Gruppo africano (Summary record of the 20<sup>th</sup> meeting, cit., par. 28), Paesi del Nord (ivi, par. 57), Italia (ivi, par. 82), Perù (ivi, par. 86), Nicaragua (ivi, par. 92), Portogallo (Summary record of the 21<sup>sh</sup> meeting, cit., par. 3), Thailandia (Summary record of the 21<sup>sh</sup> meeting, cit., par. 3), Trailandia (Summary record of the 21<sup>sh</sup> meeting, cit., par. 73), Regno Unito (ivi, par. 78), Equador (Summary record of the 23<sup>rd</sup> meeting, cit., par. 17), Israele (Summary record of the 23<sup>rd</sup> meeting, cit., par. 32), Uruguay (Summary record of the 24<sup>th</sup> meeting, cit., par. 32), El Salvador (ivi, par. 38), Colombia (Summary record of the 27<sup>th</sup> meeting, cit., par. 35).

 <sup>&</sup>lt;sup>97</sup> UN Doc. A/RES/72/112.
 <sup>98</sup> La discussione si è svolta sia in plenaria sia in seno ad un *Working Group* istituito dalla Commissione nel corso della sua prima riunione (cfr. *Summary Records of the 1st meeting*, cit., par. 2) e si è riunito il 1° e il 15 ottobre 2018. Il rapporto del suo Presidente è stato presentato alla Commissione

tario generale, lanciata nel 2017, e volta migliorare il sistema di prevenzione e repressione di reati quali l'abuso e lo sfruttamento sessuale. A tal riguardo, particolare apprezzamento è stato dimostrato per le iniziative volte a combattere questi due crimini e a tutelare i diritti delle vittime (tra cui la nomina di un *Victim's Rights Advocate* e l'istituzione di un fondo fiduciario per le vittime), mentre alcune delegazioni hanno sottolineato la necessità di garantire i diritti processuali degli indagati.

Svariate delegazioni hanno altresì enfatizzato l'importanza di istruire il personale da inviare in missione, così come della necessità che gli Stati continuino a cooperare nella conduzione delle investigazioni e nei procedimenti di estradizione e dell'esigenza di perseguire i presunti rei dinanzi alle giurisdizioni penali degli Stati di cittadinanza. Analogamente alle sessioni precedenti, l'elaborazione di una convenzione in materia è ancora oggetto di opinioni divergenti tra le delegazioni che appoggiano tale proposta e quelle che la ritengono prematura. L'Assemblea generale ha adottato una risoluzione, in larga misura simile a quelle adottate nelle sessioni precedenti, con cui aggiorna i lavori all'anno successivo<sup>99</sup>.

Durante la sessione in esame è stato altresì presentato il 51° rapporto prodotto dall'UNCITRAL 100. Le delegazioni hanno lodato il notevole progresso nei lavori dell'UNCITRAL e dei vari *Working Group*. Apprezzamento è stato espresso per il completamento della bozza della Convenzione sugli accordi transattivi internazionali derivanti dalla mediazione, adottata con risoluzione 73/198 del 20 dicembre 2018 e aperta alle firme il 7 agosto 2019. È stato accolto con favore anche il perfezionamento di altri tre strumenti: il *Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments* 101, il *Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation* (altresì nota come *Model Law on International Commercial Conciliation*) 102 e la *Legislative Guide on key principles of a business registry*.

In riferimento al *Working Group III*, il cui ampio mandato riguarda la possibile riforma del sistema di risoluzione delle controversie tra Stati e investitori, le delegazioni hanno affermato la necessità di tale revisione al fine di rendere il sistema giusto, legittimo e *self-contained*. Altre delegazioni hanno reiterato l'esigenza di adottare un approccio multilaterale, trasparente ed inclusivo, al fine di garantire che ogni eventuale riforma sia basata su un ampio consenso e sull'analisi oggettiva dei meccanismi esistenti. Si è anche ribadita la necessità di seguire l'ordine sancito dai tre *step* identificati nel mandato del *Working Group III* (identificazione e analisi delle difficoltà relative alla risoluzione delle controversie tra investitori e Stati,

durante il 33° incontro, tenutosi il 5 novembre (cfr. *Summary record of the 33rd meeting*, cit., paragrafi 12-18). Per il dibattito in seno alla Commissione v. *Summary record of the 5<sup>th</sup> meeting*, 5 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.5, paragrafi 116-125; *Summary record of the 6<sup>th</sup> meeting*, 5 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.6; *Summary Records of the 33<sup>rd</sup> meeting*, cit., paragrafi 12-18; *Summary record of the 34<sup>th</sup> meeting*, 6 novembre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.34, paragrafi 6-11; *Summary record of the 35th meeting*, 13 novembre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.35 par. 1.

<sup>99</sup> UN Doc. A/RES/73/196.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Il rapporto della Commissione sul lavoro della 51<sup>a</sup> sessione (UN Doc. A/73/17) ha prodotto quattro risoluzioni: nn. 73/197, 73/198, 73/199, e 73/200 del 20 dicembre 2018. Per il dibattito, cfr. *Summary record of the 15<sup>th</sup> meeting*, 16 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.15; *Summary record of the 32<sup>nd</sup> meeting*, 2 novembre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.32, paragrafi 1-5; *Summary record of the 34<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> La risoluzione 73/200 ne ha richiesto la diffusione agli Stati e agli altri organismi interessati.

La risoluzione 73/199 ne ha richiesto la diffusione agli Stati e agli altri organismi interessati.

valutazione dell'opportunità della riforma alla luce di tali difficoltà, e sviluppo di soluzioni da raccomandare alla Commissione).

Relativamente al Programma di assistenza dell'ONU per l'insegnamento, lo studio, la diffusione e il più ampio apprezzamento del diritto internazionale, dopo aver accolto con favore il rapporto del Segretario generale 103, le delegazioni hanno confermato il loro apprezzamento per il ruolo svolto dal programma nel rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale, nella promozione di relazioni amichevoli e della cooperazione interstatale, soprattutto per la capacità di garantire il coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo 164. Si è altresì riconosciuta l'importanza del programma nel supportare il principio della rule of law e nel contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 16. Le delegazioni hanno lodato il lavoro svolto dall'Ufficio per gli Affari legali e hanno sottolineato il rilievo della Biblioteca audiovisiva di diritto internazionale (a cui sono stati aggiunti quattro nuovi Recueil de droit interational: Collection d'instruments), dell'International Law Fellowship Programme e dei corsi regionali, che nel 2018 sono stati ospitati da Etiopia, Cile e Tailandia. Analogamente a quanto rilevato in passato, uno dei nodi critici riguarda in finanziamento delle attività. A tal proposito, a conclusione del dibattito l'Assemblea generale ha adottato una risoluzione con cui ha individuato le iniziative da sovvenzionare con fondi di bilancio ordinario e ha invitato gli Stati e gli altri enti interessati a continuare a sponsorizzare il programma tramite donazioni 105

La discussione sullo *status* dei Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949 non è stata particolarmente significativa. Le delegazioni hanno rinnovato i propri appelli alla ratifica della Convenzioni e dei Protocolli, nonché all'accettazione della competenza della Commissione internazionale di inchiesta istituita dall'art. 90 del Primo protocollo addizionale, ribadendo altresì l'esigenza di assicurare il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, tra cui la protezione dei civili in contesti di conflitto armato, e di individuare modalità di attribuzione della responsabilità in caso di violazioni 106. Si sono fornite informazioni sulle prassi seguite a livello nazionale e regionale volte alla diffusione della conoscenza e all'attuazione delle norme di diritto internazionale umanitario, e si è lodato il lavoro del Comitato Internazionale della Croce Rossa, dei tribunali penali internazionali e della Corte penale internazionale. Le delegazioni hanno espresso particolare preoccupazione per tre temi: lo sviluppo di nuove tecnologie e il loro impiego in contesti di conflitto armato, il possibile contrasto tra misure di lotta al terrorismo internazionale e le norme di diritto internazionale umanitario, e la

<sup>103</sup> UN Doc. A/73/415.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Per il dibattito in seno alla Commissione, *Summary Records of the 18<sup>th</sup> meeting*, 19 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, in UN Doc. A/C.6/73/SR.18, paragrafi 26-74; *Summary Records of the 19<sup>th</sup> meeting*, 19 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, UN Doc. A/C.6/73/SR.19; *Summary record of the 35<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>05</sup> UN Doc. A/RES/73/201, in particolare par. 2 e paragrafi 25-26.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> La discussione ha considerato il rapporto del Segretario generale (UN Doc. A/73/277). Per il dibattito in seno alla Commissione, cfr. *Summary record of the 16<sup>th</sup> meeting*, 17 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, in UN Doc. A/C.6/73/SR.16; *Summary record of the 17<sup>th</sup> meeting*, 18 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, in UN Doc. A/C.6/73/SR.17, paragrafi 1-63; *Summary record of the 35<sup>th</sup> meeting*, cit., paragrafi 12-21.

situazione dei territori occupati della Palestina. L'Assemblea generale ha preso atto del dibattito e ha aggiornato la discussione alla 75<sup>a</sup> sessione<sup>107</sup>.

La valutazione di misure efficaci per il rafforzamento della protezione e della sicurezza delle missioni e degli agenti diplomatici e consolari non è stata particolarmente significativa. Le delegazioni hanno confermato il ruolo chiave dell'obbligo di tutelare le sedi delle missioni e i loro rappresentanti, hanno sollecitato al rispetto delle norme di diritto internazionale consuetudinario e pattizio in materia, e hanno reiterato l'invito a ratificare la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e quella sulle relazioni consolari del 1963<sup>108</sup>. Si sono altresì fornite informazioni relative al crescente numero di attacchi subiti dalle missioni e dai loro rappresentanti, rispetto ai quali si è sottolineata la necessità di evitare l'impunità dei colpevoli. Infine, le delegazioni hanno manifestato la propria apprensione circa le minacce poste dalle cellule terroristiche e altri gruppi armati, nonché rispetto ai sistemi di sorveglianza e di intercettazione delle comunicazioni e alle nuove sfide dell'era digitale. L'Assemblea generale ha adottato una risoluzione con cui ha condannato ogni forma di violenza contro le missioni e i loro rappresentanti e ha invitato al rispetto delle norme di diritto internazionale rilevanti in materia, aggiornando la discussione alla 75<sup>a</sup> sessione <sup>109</sup>

Per quanto riguarda il dibattito sul Rapporto del Comitato speciale sulla Carta delle Nazioni Unite e sul rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione, le delegazioni hanno reiterato la necessità di trovare un equilibrio tra gli organi principali dell'ONU, con particolare riferimento all'Assemblea generale, al Consiglio economico e sociale e al Consiglio di sicurezza<sup>110</sup>. In riferimento a quest'ultimo e alla sua funzione di assicurare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, numerose delegazioni hanno rinnovato le proprie opinioni critiche in tema di sanzioni, mentre altre hanno notato come la sempre più frequente adozione di targeted sanctions abbia consentito un superamento dei problemi sollevati. Le delegazioni hanno altresì accolto con favore il lavoro del Comitato speciale in merito al dibattito tematico annuale incentrato sulla risoluzione pacifica delle controversie, argomento anche oggetto di un working paper presentato dal Ghana sul rafforzamento delle relazioni e della cooperazione tra l'ONU e gli accordi o le agenzie regionali nella risoluzione pacifica delle controversie. Comune apprezzamento è stato anche espresso circa l'avanzamento della preparazione delle raccolte della prassi del Consiglio di sicurezza e dell'ONU (rispettivamente, Repertoire of the Practice of the Security Council e Repertory of Practice of United Nations Organs). Relativamente al proseguo dei lavori, si è registrata nuovamente la contrapposizione tra, da un lato, le delegazioni che hanno appoggiato la discussione su varie proposte formulate di-

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> UN Doc. A/RES/73/204.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> La discussione ha considerato il rapporto del Segretario generale (UN Doc. A/73/189). Per il dibattito in seno alla Commissione, cfr. Summary record of the 17<sup>th</sup> meeting, cit., par. 64 ss.; Summary record of the 18<sup>th</sup> meeting, cit., par. 22 s.

<sup>109</sup> UN Doc. A/RES/73/205, in particolare paragrafi 2-3.
110 La discussione ha tenuto conto del rapporto del Comitato speciale (UN Doc. A/73/33). Per il dibattito in sede alla Commissione, cfr. Summary record of the 13th meeting, 12 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, in UN Doc. A/C.6/73/SR.13; Summary record of the 14th meeting, 15 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, in UN Doc. A/C.6/73/SR.14, paragrafi 1-38; Summary record of the 31st meeting, 1° novembre 2018, in GAOR, Seventy-third session, in UN Doc. A/C.6/73/SR.31, paragrafi 14-22; Summary record of the 33st meeting, cit., par. 24.

nanzi alla Commissione e, dall'altro, quelle che le hanno considerate una duplicazione degli sforzi condotti in altre sedi di dibattito. Divergenze si sono osservate anche rispetto alla proposta del Messico di inserire tra gli argomenti trattati dal Comitato speciale gli aspetti sostanziali e procedurali dell'art. 51 della Carta ONU in materia di legittima difesa: sebbene il Messico sia stato invitato a presentare una proposta scritta, alcune delegazioni hanno dubitato della competenza del Comitato speciale ad approfondire tale argomento. L'Assemblea generale ha preso atto del dibattito e ha aggiornato la discussione alla 74<sup>a</sup> sessione<sup>111</sup>.

Il primo scambio di idee sul tema della protezione delle persone in caso di disastri, introdotto tra gli argomenti in agenda durante la 71<sup>a</sup> sessione<sup>112</sup>, non è stato particolarmente significativo<sup>113</sup>. Le delegazioni hanno accolto con favore tale inserimento e hanno lodato il lavoro della CDI e del relatore speciale in materia, notando inoltre come la proliferazione dei disastri, testimoniata dalle esperienze dirette degli Stati, abbiano accentuato la necessità di individuare i modi per prevenire tali eventi o mitigarne le conseguenze. Opinioni divergenti hanno riguardato l'elaborazione di una convenzione internazionale sulla base del progetto di articoli elaborato dalla Commissione del diritto internazionale. L'Assemblea generale ha preso nota della discussione e ha aggiornato il dibattito alla 75<sup>a</sup> sessione<sup>114</sup>.

Il rafforzamento e la promozione del diritto pattizio rappresenta un'altra recente introduzione nei punti all'ordine della sessione in esame<sup>115</sup>. La tematica è stata introdotta dall'Assemblea generale su proposta di una nota verbale a firma di Argentina, Austria, Brasile, Italia e Singapore<sup>116</sup>, che cita il rapporto con cui il Segretario generale identificava e suggeriva di tenere in considerazioni alcuni aspetti delle regole che informano la registrazione e la pubblicazione dei trattati e degli accordi internazionali<sup>117</sup>. Dopo aver riaffermato l'importanza del tema, le delegazioni hanno notato che l'obbligo ex art. 102 della Carta ONU non è universalmente rispettato: oltre a constatare l'esistenza di un numero consistente di trattati e accordi non registrati, il dibattito ha evidenziato l'esistenza di uno squilibrio geografico riguardo l'adempimento dell'obbligo in questione. Alla luce di queste considerazioni, si è proposto l'istituzione di un'apposita piattaforma per discutere della revisione delle regole in materia di registrazione e pubblicazione degli strumenti convenzionali, nella speranza che il dibattito possa incoraggiare uno scambio di opinioni sulle modalità di elaborazione dei trattati al fine di identificare e condividere best practices. A conclusione del dibattito, l'Assemblea generale ha adottato una risoluzione il cui allegato contiene emendamenti alle regole in materia di registrazione e pubblicazione degli strumenti convenzionali, in esecuzione dell'art. 102 della Carta ONU<sup>118</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> UN Doc. A/RES/73/206.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> UN Doc. A/RES/71/141.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> La discussione ha considerato il rapporto del Segretario generale (UN Doc. A/73/229). Per il dibattito in seno alla Commissione, cfr. Summary record of the 31st meeting, cit., paragrafi 23-88; Summary record of the 35th meeting, cit., paragrafi 29-32.

<sup>114</sup> UN Doc. A/RES/73/209.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Per il dibattito in seno alla Commissione, cfr. *Summary record of the 5<sup>th</sup> meeting*, cit., par. 52 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> UN Doc. A/73/141.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> UN Doc. A/72/86. Il regolamento è stato adottato con risoluzione dell'Assemblea generale 97(1) ed è stato oggetto di successive modifiche.

118 UN Doc. A/RES/73/210.

Durante la discussione sulle misure per l'eliminazione del terrorismo internazionale<sup>119</sup>, le delegazioni hanno ribadito la ferma condanna di qualsiasi forma di terrorismo, considerato come una seria violazione del diritto internazionale e una minaccia alla pace e alla sicurezza, e hanno sottolineato che il terrorismo non dovrebbe essere associato a nessuna religione, cultura, gruppo etnico, raziale o nazionale, né tanto meno dovrebbe essere confuso con le legittime rivendicazioni avanzate sotto l'egida del principio di autodeterminazione dei popoli. Si è altresì ricordata l'importanza della cooperazione regionale ed internazionale nella lotta al terrorismo, da condurre nel rispetto della Carta ONU e delle altre norme di diritto internazionale, incluse quelle sancite in strumenti pattizi a cui gli Stati non ancora parte sono stati invitati ad aderire. Le delegazioni hanno altresì sostenuto che la lotta al terrorismo richiede un approccio olistico ed inclusivo, che coinvolga donne e giovani, spesso vittime di deliberati e sistematici atti di terrorismo che si sostanziano in violenza di sessuale o di genere. Si è altresì rinnovata l'attenzione sulla minaccia posta dai foreign terrorist fighter. Le delegazioni hanno manifestato il proprio apprezzamento per il nuovo Ufficio delle Nazioni Unite contro il terrorismo, nonché per il funzionamento dei diversi regimi sanzionatori facenti capo all'ONU. Infine, è stato riaffermato l'interesse a negoziare il testo di una convenzione generale in materia di terrorismo internazionale, la quale raccolga un ampio consenso. A tal proposito, opinioni divergenti si sono registrate circa l'opportunità di convenire una conferenza internazionale per procedere in tal senso. A conclusione del dibattito, l'Assemblea generale ha raccomandato l'istituzione di un Working Group in seno alla VI Commissione che, durante la 74<sup>a</sup> sessione, si occupi del tema della redazione di tale convenzione e dell'organizzazione della relativa conferenza internazionale 120.

Il dibattito sulla rivitalizzazione del lavoro dell'Assemblea generale non è stato particolarmente significativo 121. Le delegazioni ne hanno rimarcato il ruolo fondamentale per rafforzare l'autorità dell'Assemblea generale, anche attraverso l'esecuzione delle precedenti risoluzioni adottate da quest'ultima su tale tema. È emersa l'esigenza di evitare una sovrapposizione tra la sessione plenarie dell'Assemblea e gli incontri dei suoi organi sussidiari, così da assicurare una partecipazione inclusiva ed effettiva, che richiede altresì di trattare in modo paritario le sei lingue ufficiali dell'organizzazione, nel rispetto del principio del multilinguismo. Le delegazioni hanno reiterato l'apprezzamento per le modifiche informatiche apportate al portale *e-deleGATE*, accogliendo con favore la circolazione delle bozze delle risoluzioni e l'elenco provvisorio dei relatori prima delle riunioni. Durante la discussione è emersa la richiesta, rivolta al Segretario generale, di adottare misure effettive affinché sia assicurata l'equa ripartizione delle cariche all'interno dell'organizzazione, tenendo in conto l'esigenza di

dibattito in seno alla Commissione, cfr. Summary Records of the 1st meeting, cit., paragrafi 15-99; Summary record of the 2nd meeting, 3 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, in UN Doc. A/C.6/73/SR.2; Summary record of the 3nd meeting, 4 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, in UN Doc. A/C.6/73/SR.3; Summary record of the 4nd meeting, 4 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, in UN Doc. A/C.6/73/SR.4; Summary record of the 4nd meeting, 4 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-third session, in UN Doc. A/C.6/73/SR.4; Summary record of the 5nd meeting, cit., paragrafi 1-51; Summary record of the 33nd meeting, cit., paragrafi 1-11; Summary record of the 35nd meeting, cit., paragrafi 38-40.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Per la discussione, cfr. Summary record of the 34th meeting, cit., paragrafi 12-49; Summary record of the 35th meeting, cit., paragrafi 49-60.

assicurare l'equilibrio geografico e di genere e, al contempo, di salvaguardare il più alto standard di efficienza, competenza e integrità. Le delegazioni hanno altresì suggerito di razionalizzare il tempo concesso ai singoli interventi a commento del lavoro della CDI.

La discussione sull'amministrazione della giustizia delle Nazioni Unite è stata poco rilevante <sup>122</sup>. Il dibattito si è svolto sia in sede plenaria sia nell'ambito di consultazioni informali, ed ha avuto ad oggetto i rapporti del Segretario generale sull'amministrazione della giustizia dell'ONU<sup>123</sup> e sulle attività dell'Ombudsman ONU e sui Servizi di mediazione <sup>124</sup>, nonché quello dell'Internal Justice Council <sup>125</sup>, contenente le opinioni dello United Nations Appeals Tribunal (UNAT) e dello United Nations Dispute Tribunal (UNDT). Le considerazioni sono confluite in una lettera, trasmessa alla V Commissione <sup>126</sup>.

In merito alla concessione dello status di osservatore presso l'Assemblea generale, la VI Commissione ha dato seguito alle richieste provenienti dalla Nuova Banca di Sviluppo<sup>127</sup>, dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare<sup>128</sup>, dall'European Public Law Organization<sup>129</sup>, dalla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture<sup>130</sup>, e dall'International Think Tank for Landlocked Developing Countries<sup>131</sup>, mentre si è rimandata la decisione sulle istanze presentate dalla Cooperazione degli Stati di lingua turca<sup>132</sup>, dall'Unione economica euroasiatica<sup>133</sup>, dalla Comunità delle Democrazie<sup>134</sup>, dal Segretariato della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale<sup>135</sup> e dal Global Environmental Facility<sup>136</sup>.

Infine, le delegazioni hanno avallato le raccomandazioni formulate nel rapporto del Comitato sulle Relazioni con lo Stato ospite<sup>137</sup> e hanno rimarcato l'importanza di rispettare i privilegi e le immunità del personale diplomatico<sup>138</sup>. Nel corso della discussione si sono censurate le restrizioni della libertà di movimento imposte al personale civile e ad alcuni delegati accreditati presso le Nazioni Unite, considerate in violazione dell'Accordo di sede e alle norme di diritto internazionale in materia. Ulteriori critiche sono state mosse riguardo alle difficoltà incontrate nell'ottenimento dei visti di ingresso e dell'attivazione e fruizione dei servizi bancari, oltre che all'allontanamento ingiustificato del

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> Per la discussione in Commissione, v. Summary record of the 12<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 60-88.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> UN Doc. A/73/217 e UN Doc. A/73/217/Add.1.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> UN Doc. A/73/167.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> UN Doc. A/73/218.

 $<sup>^{126}</sup>$  UN Doc. A/C.5/73/11. A conclusione della discussione, l'Assemblea generale ha adottato la risoluzione 73/276.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> UN Doc. A/RES/73/213.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> UN Doc. A/RES/73/214.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> UN Doc. A/RES/73/214.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> UN Doc. A/RES/73/215.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> UN Doc. A/RES/73/216.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> Per la discussione, cfr. Summary record of the 14th meeting, cit., paragrafi 39-41.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Ivi, paragrafi 32-43.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> Per la discussione, cfr. Summary record of the 14<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 44-58; Summary record of the 31<sup>st</sup> meeting, cit., paragrafi 1-2.

Per la discussione, cfr. Summary record of the 14<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 59-60.
 Per la discussione, cfr. Summary record of the 14<sup>th</sup> meeting, cit., paragrafi 61-62.

<sup>137</sup> UN Doc. A/73/26.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Per la discussione, cfr. *Summary record of the 32<sup>nd</sup> meeting*, cit., paragrafí 5-43. Al termine del dibattito, l'Assemblea generale ha adottato la risoluzione 73/212.

personale civile e ad altre limitazioni derivanti dalle relazioni bilaterali del Paese ospitante relative alla sicurezza delle missioni diplomatiche e alla sicurezza del loro personale.

GIULIA CILIBERTO